

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965

Peste Suina Africana. Derghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022 resa operativa sul territorio regionale dalla D.G.R. n. 1-4624 del 4/02/2022, dal D.P.G.R. n. 21 del 30/03/2022 e con Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- in data 18 marzo 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, il quale ha individuato l'elenco delle zone soggette a restrizione II, intendendosi per «zona soggetta a restrizioni II» l'area di uno Stato membro individuata nell'Allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie, nel caso specifico la peste suina africana;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022, resa operativa sul territorio regionale con D.G.R. n.1-4624 del 4 febbraio 2022 "Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus della Peste Suina Africana", con D.P.G.R. n. 21 del 30 marzo 2022, e con Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2022, ha introdotto delle restrizioni ad alcune attività da svolgersi sul territorio, ivi compreso quello della zona di restrizione II ex Regolamento (UE) 440/2022;
- le principali attività produttive che caratterizzano i comuni piemontesi compresi nella zona di restrizione II ex Regolamento UE 440/2022 e riguardano:
 - attività outdoor che coinvolgono guide ambientali ed escursionistiche, accompagnatori turistici, strutture ricettive (B&B, agriturismi e rifugi);
 - vendita di prodotti tipici;
 - negozi di noleggio, riparazione e vendita mountain bike, associazionismo escursionistico e MTB che contano, specialmente quest'ultimo, svariate migliaia di tesserati;
 - attività legate al turismo collegato alle seconde case (in alcune località dell'area infetta, di numero ben superiore alle abitazioni residenziali);
 - attività legate alla caccia ed alla pesca;
 - attività legate alla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, piccoli frutti, tartufi);
 - attività agrosilvopastorali;
 - attività di silvicoltura;
- le suddette restrizioni, a causa dell'impossibilità di fruire del territorio (fiumi, laghi, escursioni, passeggiate, etc) stanno causando danni ingenti alla micro-economia delle aree interessate che rischiano di mettere a rischio la sopravvivenza delle imprese e danneggiare in modo irreparabile l'economia del territorio.

Dato atto che la mancata erogazione da parte del livello centrale di ristori per le attività penalizzate e l'evoluzione della situazione epidemiologica alla luce dei provvedimenti di contenimento adottati hanno determinato l'esigenza di rivalutare il mantenimento delle restrizioni di cui sopra.

Visto il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, conv. con modif. dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 imponeva alle Regioni l'adozione di un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*).

Richiamata la D.G.R n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, con cui in attuazione del Decreto Legge 17 febbraio n. 9, conv con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, veniva approvato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte, la cui applicabilità è stata subordinata al parere dell'ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale Peste Suina.

Preso atto che il suddetto Piano, nell'Allegato 1 relativo al “Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” prevede la possibilità di concedere deroghe allo svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022.

Dato atto che alla luce dell'istruttoria condotta dal Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” competente, tenendo conto delle segnalazioni e proposte pervenute da amministratori locali e associazioni di categoria, si ritiene che sia necessario apportare talune deroghe alle restrizioni di cui sopra, al fine di consentire lo svolgimento delle attività esclusivamente nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza, illustrate nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito via mail il parere favorevole in data 28/04/2022 del Commissario Straordinario alla peste suina africana.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di prevedere, nelle more dell'applicabilità del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte” conseguente ai pareri di cui in premessa, le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 di cui in premessa, così come indicate nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

DEROGHE ALLO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' NELLA ZONA DI RESTRIZIONE II

Premesso che le principali attività produttive che caratterizzano i comuni piemontesi compresi nella zona di restrizione II ex regolamento UE 440/2022, riguardano:

- attività outdoor che coinvolgono guide ambientali ed escursionistiche, accompagnatori turistici, strutture ricettive (B&B, agriturismi e rifugi);
- vendita di prodotti tipici;
- negozi di noleggio, riparazione e vendita mountain bike, associazionismo escursionistico e MTB che contano, specialmente quest'ultimo, svariate migliaia di tesserati;
- attività legate al turismo collegato alle seconde case (in alcune località dell'area infetta, di numero ben superiore alle abitazioni residenziali);
- attività legate alla caccia ed alla pesca;
- attività legate alla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, piccoli frutti, tartufi);
- attività agrosilvopastorali;
- attività di silvicoltura.

Le restrizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022 e rese operative sul territorio regionale con D.G.R. n. 1-4624 del 4 febbraio 2022 "Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus della Peste Suina Africana" e con D.P.G.R. n. 21 del 30 marzo 2022, e dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana (nominato con D.P.C.M. 25/02/2022) n. 1/2022, a causa dell'impossibilità di fruire del territorio (fiumi, laghi, escursioni, passeggiate, etc) stanno causando danni ingenti alla micro-economia delle aree interessate che rischiano di mettere a rischio la sopravvivenza delle imprese e danneggiare in modo irreparabile l'economia del territorio.

Ulteriori difficoltà a mantenere le restrizioni in essere sono legate alla mancata erogazione da parte del livello centrale di ristori per le attività penalizzate.

In attuazione del Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, con DGR n. 25-4874 dell'8 aprile 2022 è stato approvato il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte", la cui applicabilità è stata subordinata ai pareri dell'ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale Peste suina.

Nell'Allegato 1 di Piano, relativo al "Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte" è prevista la possibilità di concedere deroghe allo svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022.

Alla luce delle problematiche suesposte, tenuto altresì conto delle segnalazioni e proposte pervenute da amministratori locali e associazioni di categoria, e nelle more dell'applicabilità del suddetto piano, si ritiene necessario intervenire con le deroghe di sotto illustrate.

Si ritiene, inoltre, che tali deroghe possano consentire lo svolgimento delle attività esclusivamente nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza in quanto negli ambienti interessati dalla presenza di Peste suina africana il virus potrebbe essere presente in diverse matrici e, pertanto, risulta probabile che il materiale infetto venga trasportato meccanicamente al di fuori dell'area coinvolta, rappresentando così un rischio indiretto di ulteriore diffusione del virus nei territori ancora indenni.

Restano ferme le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia adottate in Piemonte che contribuiscono a ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia rispetto alla situazione iniziale quali:

- il completamento del depopolamento dei suini allevati nella zona II;
- il controllo delle movimentazioni dei suini allevati nella zona I;
- l'incremento delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini nella zona di restrizione I e sul restante territorio della Regione Piemonte;
- la definizione del percorso e avvio delle procedure di acquisto e posa in opera delle barriere;
- l'avvio delle attività di depopolamento della popolazione di cinghiali nella fascia di 10 km esterna alla zona I (area zona A3 del piano di gestione del cinghiale di cui alla DGR n. 25-4874 dell'8 aprile 2022).

Nello specifico, possono essere svolte in deroga nella zona di restrizione II, nel rispetto delle relative misure di biosicurezza le seguenti attività:

TREKKING

- a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor indicate in premessa (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.);
- d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE African Swine Fever in wild boar ecology and biosecurity");
- f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate, eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;
- g) I gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone;
- h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
- i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

BIKING

Nell'ambito di questa attività occorre:

- a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.;
- d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

COMPETIZIONI DI PESCA SPORTIVA

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

- a) tutte le auto saranno parcheggiate sull'asfalto (strade provinciali o piazze);
- b) in ogni parcheggio sarà presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verrà smaltito a cura dell'organizzatore;
- c) in ogni parcheggio sarà anche presente un dispenser per la vaporizzazione /erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonché della suola degli stivali utilizzati per la pesca;
- d) sarà severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
- e) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

ATTIVITA' AGROSILVOCOLTURALI

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del Reg. UE 440/2022:

- a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ASL competente per territorio;
- b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente provvedimento sulle attività all'aperto, quali ad esempio la raccolta dei tartufi e la pastorizia, vale quanto già disposto dalla DGR n.1-4624 del 4 febbraio 2022 e dal DPGR n. 21 del 30 marzo 2022.

MONITORAGGIO AMBIENTALE E FAUNISTICO

- a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

- b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
- d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA SVOLTA IN MODALITÀ SINGOLA E SENZA L'UTILIZZO DI CANI

La concessione delle deroghe alle attività di controllo della fauna selvatica, così come previste dal Piano di eradicazione della PSA approvato con D.G.R. n. 25-4874 dell'8 aprile 2022, è subordinata, al rispetto delle misure sotto riportate.

Misure di biosicurezza:

- a) disinfezione delle attrezzature e dei veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti e del materiale utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- b) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA degli stivali prima di lasciare il luogo di svolgimento delle attività;
- c) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA delle attrezzature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti, comprese corde, ganci, coltelli, grembiuli ecc.;
- d) lavaggio degli indumenti utilizzati durante l'attività di contenimento.

La vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopra elencate è esercitata dalla Polizia Provinciale, Comunale, dal personale di vigilanza delle aree protette (per gli ambiti di competenza), dal comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.